

**Decreto federale
sul finanziamento della promozione
dell'innovazione e della collaborazione
nel turismo negli anni 2008–2011**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 1997² che
promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è stanziato un credito d'impegno di 21 milioni di franchi per gli anni 2008–2011.

² Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **101**

² RS **935.22**

³ FF **2007** 2029

